

**RACCOMANDATA A.R.**



Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

**DIREZIONE PER LE ACCISE**

Roma, - 4 SET. 2012

All'Assotabaccai – Confesercenti  
Via Nazionale 60

00184 - ROMA

Uff. 20°

P rot. N. DAC/CRVI 12838 /2012 Allegati

Risposta al foglio del

N.

**Oggetto:** Formazione rivenditori di generi di monopolio – Art. 6, Legge 1293/1957 così come modificato dell'art. 55, comma 2 quinquies, punto 9 bis, del 78/2010. -

Si trasmettono, in allegato, la Convenzione e l'atto integrato relativo a quanto in oggetto.

**IL DIRIGENTE**

Vincenzo ALLEGRI

DIREZIONE PER LE ACCISE

CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE  
PER TITOLARI E COADIUTORI DI RIVENDITA DI GENERI DI MONOPOLIO

TRA

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO (di seguito denominata AAMS) nella  
persona del Dr. Diego RISPOLI – Direttore per le Accise

E

L'Associazione di categoria Confesercenti-Assotabaccai (di seguito denominata Associazione)  
Associazione rappresentativa di categoria dei rivenditori di generi di monopolio nella persona del  
legale rappresentante delegato dr. Mauro BUSSONI, nato a Parma, il 7/12/1954

PREMESSA

Vista la normativa che disciplina lo svolgimento dell'attività di rivenditore di generi di monopolio, ed in  
particolare la legge 22 dicembre 1957, n. 1293 ed il D.P.R. 14 ottobre 1958, n.1074, entrambi con  
successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 6 della citata legge n.1293/1957, così come modificato dall'articolo 55, comma 2-  
*quinques* del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, che al punto 9- *bis* prevede quale causa di esclusione  
anche il mancato conseguimento, entro sei mesi dall'assegnazione, dell'idoneità professionale  
all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione;

Visto che il medesimo punto 9-bis dell'articolo 6 della predetta legge dispone, altresì, che i suddetti  
corsi di formazione siano appositamente disciplinati sulla base di una convenzione stipulata tra  
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le organizzazioni maggiormente rappresentative  
nel settore di riferimento;

Ritenuto che la disposizione sopra richiamata trovi applicazione nei confronti di tutte le nuove  
istituzioni di rivendita nonché delle assegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 25 - comma 4-, e  
degli articoli 28 e 31 della medesima legge n.1293/1957;

Ritenuto che la medesima disposizione citata trovi applicazione altresì nei confronti dei coadiutori  
autorizzati ad operare all'interno delle medesime rivendite indicate al punto precedente anche alla  
luce dell'ordine del giorno del Senato n. G/2518/36/1 e 5 dell'8 febbraio 2011 e della Camera dei  
Deputati n.9/4086/279 del 25 febbraio 2011;

Considerato che l'attività dei rivenditori di generi di monopolio, che consiste anche nello svolgimento



**DIREZIONE PER LE ACCISE**

di numerosi servizi per conto dello Stato, tra i quali assume particolare rilievo la raccolta di gioco pubblico e delle scommesse, necessita di un supporto formativo certificato, atto a consentire l'acquisizione di un livello base di competenze tecniche e conoscenze normative che garantisca il più adeguato livello di professionalità nello svolgimento dell'attività intrapresa ;

Ritenuto che, in relazione ai requisiti di rappresentatività, ed all'articolazione territoriale, i percorsi formativi di cui sopra possano essere organizzati dalle Associazioni di categoria sulla base delle indicazioni fornite dall'AAMS in merito ai contenuti dei corsi, alla relativa durata, alla modalità di svolgimento degli stessi ed ai requisiti tecnico-professionali che devono essere posseduti e garantiti dai formatori;

Considerato che l'Associazione dichiara di essere in possesso dei requisiti di rappresentatività richiesti dalla norma, anche alla luce dei parametri indicati nell'ordine del giorno approvato alla Camera dei deputati in data 29 luglio 2010, nonché delle capacità organizzative necessarie per lo svolgimento delle attività formative in parola e che, pertanto, l'AAMS può sottoscrivere con essa l'apposita convenzione prevista dalla norma di riferimento per l'organizzazione e lo svolgimento dei relativi corsi;

Considerato che, in base all'art.1 del d.m. 28 settembre 2000 n.301 e successive modificazioni, AAMS si avvale della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, di seguito denominata SSEF, per la realizzazione delle attività formative interne e che quindi SSEF costituisce il punto di riferimento tecnico di AAMS in materia di formazione;

Considerato che, alla luce delle attuali esigenze formative dei rivenditori di generi di monopolio AAMS, ha individuato e definito gli obiettivi dei corsi di formazione, i cui contenuti, la relativa durata, la modalità di svolgimento degli stessi ed i requisiti tecnico-professionali che devono essere posseduti e garantiti dagli incaricati alla formazione dovranno essere trasformati in piani didattici con la collaborazione della SSEF;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

**VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente scrittura.



2 

**DIREZIONE PER LE ACCISE**

## **ART. 2**

### **OGGETTO**

AAMS affida all' Associazione l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione propedeutici all'acquisizione da parte dei rivenditori di generi di monopolio e dei coadiutori dell'idoneità professionale prescritta dalla vigente normativa, da realizzarsi in collaborazione con la SSEF.

A tal fine AAMS comunicherà all'Associazione, con periodicità almeno mensile i nominativi dei soggetti che hanno assunto la titolarità di una rivendita di generi di monopolio o che sono stati nominati coadiutori e che, in quanto tali, devono partecipare al corso di formazione. La comunicazione di cui sopra dovrà avvenire a prescindere dalla qualifica di associato del richiedente.

Ai predetti soggetti, saranno contestualmente comunicati i dati di riferimento dell'Associazione aderente alla presente convenzione presso la quale gli stessi potranno svolgere il corso di formazione.

Il suddetto affidamento è a titolo gratuito e non comporta alcun onere di spesa per AAMS.

## **ART. 3**

### **ESECUZIONE DELL'INCARICO**

Nell'esecuzione dell'incarico affidatole da AAMS e comunque secondo la periodicità concordata, l'Associazione si impegna a garantire ed effettuare le seguenti attività e/o operazioni, senza alcun onere e spesa a carico di AAMS.

- a) Concordare con la SSEF i contenuti didattici, progettuali ed economici attuativi dei principi e degli obiettivi dei corsi di formazione come esplicitati nel successivo art.5;
- b) realizzare l'organizzazione e l'espletamento del corso di formazione per ciascun nominativo comunicatole, sia esso associato che non associato, entro 90 giorni decorrenti dal momento in cui riceverà la relativa comunicazione da parte di AAMS; AAMS riconosce all'Associazione la facoltà di derogare al suddetto termine di giorni 90 in tutti i casi in cui l'organizzazione del singolo corso di formazione non raggiunga un numero di partecipanti pari a cinque;
- c) individuare i formatori secondo le modalità concordate con la SSEF e garantire la presenza di almeno un formatore per sessione formativa programmata;
- d) richiedere che durante le sessioni formative intervengano, in qualità di relatori, funzionari



DIREZIONE PER LE ACCISE

- direttamente incaricati da AAMS medesima secondo quanto stabilito al successivo articolo 4;
- e) realizzare, stampare e consegnare nel corso delle sessioni formative il materiale didattico approvato dalla SSEF e destinato agli iscritti ed, in particolare, il manuale formativo che dovrà essere predisposto a cura dell'Associazione la quale ne mantiene la proprietà esclusiva nonché ogni connesso diritto di sfruttamento e/o di riproduzione, anch'essi in forma esclusiva, fin dalla sua redazione ed anche a seguito dell'approvazione della SSEF;
  - f) realizzare, stampare e mettere a disposizione dei formatori il materiale didattico e le apparecchiature strumentali in uso agli stessi durante le sessioni formative programmate;
  - g) mettere a disposizione, sul territorio nazionale e nei giorni concordati per lo svolgimento dell'attività formativa oggetto della presente scrittura, sale e/o locali, eventualmente ubicati all'interno degli uffici dell'Associazione o di altra società collegata della quale detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, che siano idonei per dimensioni e requisiti allo svolgimento delle citate attività;
  - h) fornire agli interessati, associati e non associati, tutte le informazioni necessarie in ordine allo svolgimento dei corsi, alla periodicità degli stessi, nonché ad ogni altro adempimento connesso o collegato;
  - i) riconoscere un compenso forfettario oltre spese di viaggio per le attività svolte al di fuori del comune sede di servizio ai funzionari che siano intervenuti nelle sessioni formative ai sensi del successivo articolo 4. La quantificazione di tale compenso e le modalità di erogazione dello stesso saranno oggetto di separata intesa.

AAMS prende atto che l'Associazione, fermo restando il ruolo di coordinamento e di garante della qualità didattica svolto dalla SSEF nell'ambito del progetto formativo, possa avvalersi di società alla medesima Associazione collegate al fine di dare esecuzione all'incarico di cui alla presente convenzione nel rispetto dei migliori standard qualitativi e previa approvazione della SSEF.

**ART. 4**

**INTERVENTO DI AAMS**

Fatto salvo quanto prescritto al precedente articolo 3, l'Associazione richiederà, **sentita la SSEF**, l'intervento in tutte le sessioni formative di personale AAMS che, in virtù della qualificata conoscenza del settore, contribuirà nei modi e nelle forme ritenute più opportune a completare l'offerta formativa in oggetto.

I nominativi del personale AAMS preposto al riguardo sono individuati tra quelli indicati all'interno del documento denominato "Elenco formatori AAMS" (All.to 1), predisposto dalla stessa Amministrazione che, su richiesta dell'Associazione, provvederà a designare i docenti nell'ambito dei corsi in parola.



4 

**DIREZIONE PER LE ACCISE**

Il suddetto elenco, costituito da personale AAMS, potrà subire modifiche ed aggiornamenti in virtù di valutazioni discrezionali da parte di AAMS medesima che, comunque, si impegna a comunicare tempestivamente all'Associazione le variazioni apportate.

Tutti gli oneri economici connessi agli interventi dei funzionari AAMS saranno a totale carico dell'Associazione.

**ART. 5**

**CONTENUTI E COSTI DEI CORSI DI FORMAZIONE**

L'obiettivo dei corsi formativi propedeutici all'acquisizione dell'idoneità professionale prescritta per il titolare di rivendita di generi di monopolio e per i coadiutori è quello di fornire una base di competenze tecniche e conoscenze normative che garantisca un adeguato livello di professionalità nello svolgimento dell'attività intrapresa, nelle seguenti aree di competenza:

- distribuzione e vendita dei tabacchi;
- giochi pubblici e scommesse con particolare riferimento al gioco del Lotto;
- altri servizi in concessione;

per una durata complessiva di 24 ore distribuite su tre giornate d'aula.

La traduzione di tali obiettivi in dettagliati programmi didattici è demandata all'Associazione, previo accordo con la SSEF.


Il corso formativo deve essere accessibile a tutti i soggetti indicati nell'art.2, anche non associati o associati con altra organizzazione, e i relativi costi dovranno essere quantificati con la SSEF nell'ambito dell'accordo esecutivo di cui all'art.3, lett.a).

**ART. 6**

**RILASCIO ATTESTATO DI FREQUENZA**

L'Associazione si impegna a comunicare ad AAMS con modalità da concordare i nominativi di tutti i soggetti che hanno completato il corso formativo e, contestualmente, a rilasciare agli stessi apposito attestato di frequenza, secondo le modalità concordate con la SSEF.

Il possesso dell'attestato di frequenza e la comunicazione del nominativo da parte dell'Associazione all'AAMS, fatte salve ulteriori verifiche che AAMS si riserva di effettuare caso per caso, in alcun modo certifica l'avvenuta acquisizione dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di



generi di monopolio, ma costituisce esclusivamente titolo necessario per lo svolgimento della verifica di idoneità professionale di cui al successivo articolo 7.

## ART. 7

### VERIFICA IDONEITA' PROFESSIONALE

All'esito del corso formativo ed acquisiti i presupposti formali e sostanziali di cui al precedente articolo 6, un formatore AAMS somministrerà agli interessati, immediatamente e nella medesima sede, un questionario in forma scritta, elaborato da apposita Commissione composta da un formatore AAMS, da un formatore dell'Associazione e presieduta da un professore della SSEF, composto da almeno n. 30 domande a risposta multipla, che saranno individuate tra almeno 200 domande a risposta multipla depositate presso la SSEF. La prova si svolgerà in un tempo massimo di 30 minuti.

I questionari, una volta compilati, saranno raccolti dal formatore AAMS, immediatamente sigillati in busta chiusa e recapitati entro i successivi sette giorni, a cura di AAMS, presso la Direzione generale AAMS.

Entro i successivi quindici giorni i questionari verranno esaminati dalla predetta Commissione che procederà a verificare lo stato di acquisizione dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio. La prova è da intendersi superata qualora il singolo candidato non abbia commesso errori in percentuale superiore al 40 % del totale complessivo di domande.

La commissione provvederà a redigere apposito verbale relativo all'esito delle prove ed a trasmetterlo all'Associazione che provvederà alla comunicazione agli interessati.

Il verbale con i questionari in originale sarà depositato presso la direzione generale AAMS a cura del commissario AAMS.

Copia conforme del solo verbale sarà detenuta presso le sedi dell'Associazione.

In caso di esito positivo della prova, l'interessato sarà dichiarato formalmente idoneo all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio e riceverà dalla SSEF specifica certificazione valida agli effetti di legge ed attestante l'idoneità acquisita, così come riportato nel documento denominato "Fac-simile certificazione idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio" (All.to 2).

In caso di esito negativo della prova, l'interessato, sarà riammesso, per una sola volta ancora e compatibilmente al calendario corsi approvato, a sostenere l'esame di verifica in una delle successive



**DIREZIONE PER LE ACCISE**

sessioni in programma nella medesima sede o in sedi limitrofe.

Nessun costo aggiuntivo è previsto a carico dell'interessato per sostenere la prova di verifica dell'idoneità professionale, anche ove si tratti di secondo tentativo.

In tutti i casi in cui il coadiutore acquisisca la titolarità di una rivendita di generi di monopolio, ai fini di cui al punto 9-bis dell'art. 6 della legge 1293 del 1957 si riterrà già validamente acquisita l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio conseguita come coadiutore.

#### **ART. 8**

##### **DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha durata di anni 3 (tre), rinnovabile tacitamente per analogo periodo qualora nessuna delle Parti abbia comunicato all'altra, con preavviso di 90 (novanta) giorni, l'intenzione di non procedere al rinnovo.

#### **ART. 9**

##### **VARIAZIONI E/O MODIFICAZIONI DELLA CONVENZIONE**

Le Parti convengono, espressamente, che ogni variazione e/o modificazione alla presente convenzione dovrà essere definita e stabilita mediante atto scritto.

#### **ART. 10**

##### **FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia dovesse eventualmente insorgere tra le Parti sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.



7 

**ART. 11**

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a far sì che tutti i rispettivi dati personali direttamente forniti e comunque connessi alla presente convenzione saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.

Le Parti si obbligano reciprocamente al puntuale rispetto delle norme e degli obblighi di riservatezza e sicurezza prescritti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, pertanto, i dati ritenuti personali indispensabili per l'attività oggetto della presente convenzione, saranno esclusivamente utilizzati per l'integrale esecuzione dello stesso.

**ART.12**

**TRATTATIVE**

Le Parti dichiarano espressamente che la presente convenzione è stato oggetto di trattative, interamente ed in ogni singola sua parte.

Non trovano, quindi, applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Roma, **30 AGO. 2012**


**AMMINISTRAZIONE AUTONOMA  
DEI MONOPOLI DI STATO**

IL DIRETTORE PER LE ACCISE  
(Dr. Diego RISPOLI)



**CONFESERCENTI-ASSOTABACCAI**

IL DELEGATO  
(Dr. Mauro BUSSONI)



DIREZIONE PER LE ACCISE

ALLEGATO N. 1 ALLA CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI CORSI  
DI FORMAZIONE PER TITOLARI E COADIUTORI DI RIVENDITA DI GENERI DI MONOPOLIO  
EX ART. 6, COMMA 9 BIS DELLA LEGGE 1293 DEL 1957

ELENCO FORMATORI AAMS

Settore tabacchi

1. dr Vincenzo ALLEGRI
2. dr.ssa Anna Concetta DI PIETRO
3. dr Armando IACCARINO
4. dr. Canio ZARRILLI
5. dr.ssa Marina VALENTE
6. dr.ssa Serena BARONE

Settore Giochi

1. dr. Antonio Perna
2. dr. Mario Lollobrigida
3. dr.ssa Elisabetta Poso
4. dr Davide Diamare
5. dr. Giuseppe Barbato
6. dr Renzo Maccaroni
7. dr. Costanzo Mattia
8. dr. Domenico Melillo
9. dr.ssa Silvia Mazzetti
10. dr. Luca Turchi
11. dr. Giuseppe Salamone

Potranno, inoltre, intervenire in qualità di relatori anche i Direttori degli Uffici Regionali ed i funzionari degli stessi Uffici designati volta a volta dall'Amministrazione.







# Certificato di idoneità professionale

## all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio

(art.6 legge 22 dicembre 1957, n.1293 come modificato dall'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge n. 122/2010)

Rilasciato al signor/signora

---

---

*Indice*

Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

per aver superato la prova d'esame in data \_\_\_\_\_

Scuola superiore Economia e Finanze

**Il Rettore**

DIREZIONE PER LE ACCISE

**ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE DEL 6 APRILE 2011 PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER TITOLARI E COADIUTORI DI RIVENDITA DI GENERI DI MONOPOLIO ( Art.6 - punto 9 bis della legge 1293/1957)**

TRA

l'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO (di seguito denominata AAMS), rappresentata dal dr. Diego RISPOLI – Direttore per le Accise

E

l'Associazione di categoria CONFESERCENTI-ASSOTABACCAI ( di seguito denominata Associazione), Associazione rappresentativa dei rivenditori di generi di monopolio, nella persona del legale rappresentante delegato dr. Mauro BUSSONI, nato a Parma il 7/12/1954.

Vista la Convenzione stipulata, ai sensi dell'articolo 6 - punto 9 bis della legge 1293/1957, in data 6 aprile 2011 per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione per titolari e coadiutori di rivendita generi di monopolio ed, in particolare, l'articolo 9 concernente variazioni o modificazioni della convenzione;

CONSIDERATO CHE

l'evoluzione delle nuove tecnologie e della stessa concezione della formazione, unitamente all'esigenza sempre più pressante di soddisfare gli interessi dell'utente, hanno reso possibile l'affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine *e-learning*, per tale intendendo un modello formativo interattivo che non si limita alla semplice fruizione di materiali didattici via internet, ma utilizza la piattaforma informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico tale da consentire al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale, annullando di fatto la distanza fisica esistente tra i componenti della comunità di studio,

CONVENGONO CHE

fermo restando quanto previsto dalla Convenzione del 6 aprile 2011, cui l'Associazione ha aderito sottoscrivendola in data **30 AGO. 2012** i corsi di formazione oggetto della stessa sono erogati anche in modalità e-learning.

La Confesercenti-Assotabaccai, al fine di dare corso all'incarico nel rispetto dei migliori standard qualitativi, realizza, con la collaborazione della Scuola Superiore dell'economia e delle Finanze, i percorsi formativi in e-learning dotati di un sistema di password dedicato all'AAMS per effettuare il monitoraggio dell'attività didattica e dei contenuti del corso fruibili dalla piattaforma 24 ore al giorno. L'attività di realizzazione dei percorsi formativi in e-learning prevede:

- una pagina di ingresso dedicata alla quale si può accedere dal sito [ww.assotabaccai.it](http://ww.assotabaccai.it);



1

**DIREZIONE PER LE ACCISE**

- la gestione di login e password di accesso al corso per i discenti con stampa finale di report attestante le ore di attività didattica svolta;
- una password dedicata da dare in carico all'AAMS per effettuare il monitoraggio dell'attività didattica e dei contenuti del corso;
- la gestione tecnica ed il monitoraggio costante della piattaforma (i contenuti della stessa sono fruibili per 24 ore al giorno);
- contenuti didattici in video (24 ore più eventuali aggiornamenti);
- contenuti didattici in formato PDF scaricabili per essere consultati come dispense
- la strutturazione della piattaforma per il caricamento e gestione dei contenuti sopra menzionati con caratteristiche tecniche tali da essere fruibili in contemporanea da un numero illimitato di allievi;
- un tutor tecnico per l'accesso e la fruizione della piattaforma e per risposte ad ogni discente relativamente all'attività di e-learning;
- un tutor didattico a disposizione degli allievi su problematiche inerenti le materie di studio;
- la gestione di una segreteria organizzativa per informazioni ai discenti in ordine allo svolgimento dei corsi, alla periodicità degli stessi, nonché ad ogni altro adempimento connesso o collegato, oltre alla gestione dell'esame finale.

In particolare, il corso è strutturato in 6 macro argomenti per ognuno dei quali sono previste lezioni composte da dispense in formato pdf e slide, scaricabili e stampabili, e video lezioni da fruire direttamente online, realizzate in modalità asincrona, pertanto non ci sono vincoli di ore o giorni prestabiliti, ma sono visibili in qualunque momento. Alla fine di ogni macro argomento sono previsti test di autovalutazione, da svolgere direttamente in piattaforma. I macro argomenti previsti dal piano didattico del corso sono:

1. La rivendita di generi di monopolio
2. Il Tabacco
3. Il Gioco del Lotto
4. I Giochi Pubblici
5. I Valori Bollati
6. I servizi in concessione

Per accedere all'esame finale, che si svolgerà secondo le modalità ordinarie di cui all'art. 7 della citata convenzione del 6 aprile 2011, è obbligatorio:

- aver visionato integralmente tutte le video-lezioni di ogni macro-argomento;
- aver risposto a tutte le domande/quiz presenti in piattaforma;



DIREZIONE PER LE ACCISE

Tutti i contenuti, sia testuali che grafici presenti all'interno della piattaforma sono di proprietà di Confesercenti-Assotabaccai e sono protetti ai sensi delle normative sul diritto d'autore, sui brevetti e su quelle relative alla proprietà intellettuale. Possono quindi essere scaricati o utilizzati solo per l'uso finalizzato dalla presente convenzione e pertanto nulla, neppure in parte, potrà essere copiato, modificato o rivenduto.


AMMINISTRAZIONE AUTONOMA  
DEI MONOPOLI DI STATO

IL DIRETTORE PER LE ACCISE  
(Dr Diego RISPOLI)



CONFESERCENTI-ASSOTABACCAI

IL DELEGATO  
(dr. Mauro BUSSONI)



31 AGO. 2012